



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 56 del 08/04/2008**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2008, n. 333

Comune di Squinzano (Le). Autorizzazione alla tumulazione privilegiata di Mons. Nicola Riezzo ai sensi dell'art. 105 del D.P.R. n. 285/90. Legge regionale 30 novembre 2000, n. 21. Legge regionale 30 novembre 2000, n. 22.

L'Assessore alle Politiche della salute, dr. Alberto Tedesco, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Uff. 1 del Settore Assistenza Territoriale e Prevenzione, confermata dal Dirigente del Settore, riferisce quanto segue:

Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (G.U. n.116 del 21/5/1998) "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" , all'art. 114, prevede che sono conferite alle Regioni tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti dallo Stato;

Il D.P.C.M. 26/5/2000 (G.U. n. 238 dell'11.10.2000) " Individuazione delle risorse finanziarie strumentali ed amministrative da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del Titolo IV, Capo I del D.L.gvo 31.3.1998, n. 112", ha disposto il conferimento alle Regioni, fra gli altri compiti e funzioni delle autorizzazioni previste dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 "Regolamento di Polizia Mortuaria";

La legge regionale 30 novembre 2000, n. 21 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di salute umana e sanità veterinaria" all'art. 8, punto 1, prevede : "Sono conferiti ai comuni i seguenti compiti e funzioni " : al comma C): "rilascio dell'autorizzazione su parere dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, per esumazioni ordinarie anticipate rispetto al turno di esumazione non inferiore ad anni cinque, alle condizioni determinate dal Regolamento nazionale di Polizia mortuaria" ; al comma d) "esercizio delle ulteriori competenze previste dal Regolamento nazionale di Polizia mortuaria".

La Legge regionale 30 novembre 2000, n. 22 "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali" detta i criteri e disciplina il procedimento di attuazione regionale per il riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi esercitati dalla regione e dagli Enti locali nelle materie di cui all'art. 117 della Costituzione, in quelle delegate dallo Stato di cui all'art. 118, comma 2.

Tra le autorizzazioni di cui all'art. 8, lett. c) della Legge Regionale n. 21/2000, previste dal D.P.R. 285/90 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria", conferite alle Regioni con D.P.C.M. 26.05.2001, investite del cambiamento, già di competenza delle Prefetture e trasferite ai comuni dalla citata legge regionale, è ricompreso anche l'Art.105: "Tumulazione privilegiata in località diverse dai Cimiteri".

Il citato articolo prevede che" Il Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato, previo parere del Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri e dei resti mortali in località differenti dal cimitero, sempre che la tumulazione avvenga con l'osservanza delle norme stabilite nel predetto Regolamento"

Con nota prot. n. 1924 del 21.05.2002 è intervenuto, nello specifico , atto di chiarimento del Ministro della Salute che ha evidenziato come "... sulla base dei principi desumibili dagli artt. 113 e 114 del decreto legislativo n.112 del 1998 sembra indubbio l'automatico conferimento di volta in volta alle regioni territorialmente competenti della funzione autorizzativa della facoltà di tumulare salme o resti mortali in luoghi diversi dai cimiteri, quando sussistano determinate condizioni."

In attesa, pertanto, dell'attuazione della L.R. n. 22 del 30.11.2000 nel settore che qui interessa, con deliberazione di Giunta Regionale n. 2035 del 29.12.2004 è stata stabilita la documentazione di rito da produrre, a corredo dell'istanza di tumulazione, già prevista dall'art. 105 del D.P.R. 285/90.

Con nota prot. n. 818 dell'11.01.2008, il Sindaco del Comune di Squinzano ha prodotto istanza al Sig. Presidente della Giunta ed all'Assessorato alla Sanità intesa ad ottenere l'autorizzazione per la tumulazione privilegiata , ai sensi dell'art. 105 del D.P.R. 285/90, della salma di Mons. Nicola Riezzo, Arcivescovo Emerito di Otranto, nato a Squinzano (LE) l'11 dicembre 1904 ed ivi deceduto in data 20.08.1998.

Accertata la conformità dell' istanza prodotta e della documentazione di rito allegata, agli atti dell'Ufficio assessorile, che risulta essere la seguente:

1. Istanza, con nota prot. N. 1846 DEL 29.01.08 del legale rappresentante della Chiesa di San Nicola di Squinzano intesa ad ottenere la tumulazione privilegiata;
2. Parere igienico sanitario della ASL LE/1 con nota del 12.11.2007;
3. Autorizzazione del Sindaco del Comune di Squinzano con nota n. 1916 del 31.01.08 alla sepoltura extracimiteriale;
4. Relazione tecnico - edilizia corredata da:
  - autorizzazione del Ministero per i Beni e le Attività culturali con D.D.R. n. 673 del 24.10.2007;
  - dichiarazione del rispetto di tutte le norme tecniche-sanitarie vigenti
5. Nulla Osta della Curia arcivescovile di Lecce, prot. n. 140/08 dell'8.01.2008;
6. Nulla Osta dei familiari dell'Estinto del 25.06.2007;
7. Biografia dell'Estinto.

Si propone alla Giunta regionale l'adozione del seguente provvedimento relativo alla autorizzazione alla tumulazione privilegiata di Mons. Nicola Riezzo nella Chiesa di San Nicola di Squinzano ex art. 105 D.P.R. 285/90, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 2035 del 29.12.2004.

Il Presidente della Giunta regionale provvederà all'emanazione del formale decreto autorizzativo per la tumulazione privilegiata, ex art. 105, della salma di Mons. Nicola Riezzo, Arcivescovo Emerito di Otranto, nato a Squinzano (LE) l'11 dicembre 1904 ed ivi deceduto in data 20.08.1998.

**COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI**

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

Dr. Fulvio Longo

Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta regionale a norma dell'art. comma 4, lett. a) della L.R. 7/97.

L'Assessore relatore sulla base della risultanze istruttorie propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale

## LA GIUNTA

- Udita e fatta propria la relazione e conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento e dal Dirigente di Settore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

## DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e facente parte integrante, in attesa dell'attuazione, nel settore che qui interessa, della L.R. n. 22/00 "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti Locali";

- di autorizzare la tumulazione privilegiata, ex Art.105 D.P.R. 285/90, della salma di Mons. Nicola Riezzo, Arcivescovo Emerito di Otranto, nato a Squinzano (LE) l'11 dicembre 1904 ed ivi deceduto in data 20.08.1998;
- di disporre che, per la verifica delle condizioni igienico-sanitarie previste nel presente atto, il Direttore Generale della ASL Lecce deve provvedere esclusivamente con le risorse umane ed economiche attualmente previste nell' Azienda sanitaria con assoluto divieto di acquisizioni e/o implementazioni delle stesse;
- Il Presidente della Giunta regionale provvederà all'emanazione del formale decreto autorizzativo per la tumulazione privilegiata, ex art. 105 del D.P.R. 285/90, della salma di Mons. Nicola Riezzo, Arcivescovo Emerito di Otranto, nato a Squinzano (LE) l'11 dicembre 1904 ed ivi deceduto in data 20.08.1998.
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi dell'art. 6 della L.R. 13/94.

## IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dr. Romano Donno

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

On. Nichi Vendola